



COMUNE DI BREMBATE

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - TARIP - ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore 20:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mario Doneda il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott.ssa Annalisa Di Piazza.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DONEDA MARIO	Si	
<u>2</u>	Consigliere	CARRARA ALESSANDRO GIUSEPPE	Si	
<u>3</u>	Consigliere	ROSA LUCA	Si	
<u>4</u>	Consigliere	ARZUFFI SILVIA	Si	
<u>5</u>	Consigliere	PENNATI SELENE	Si	
<u>6</u>	Consigliere	CARMINATI GIULIA	Si	
<u>7</u>	Consigliere	DONEDA ANNA	Si	
<u>8</u>	Consigliere	RUGGERI MASSIMO		Si
<u>9</u>	Consigliere	LOCATELLI SIMONE	Si	
<u>10</u>	Consigliere	PLATI GABRIELLA	Si	
<u>11</u>	Consigliere	DEL PRATO BARBARA	Si	
<u>12</u>	Consigliere	PAGANELLI ENZO	Si	
<u>13</u>	Consigliere	MAGNI ALICE	Si	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

È presente alla seduta l'Assessore esterno, Sig.ra Alice Cazzaniga.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - TARIP - ANNO 2023

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa

la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’Autorità n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;
- la Determina n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che ai sensi del comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013 *“Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, (...), sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.”*

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 12 del 28.04.2022 è stato individuato la gestione del servizio rifiuti nello schema I il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art.3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 26 del 28/06/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 30/05/2022 è stata modificata la data di entrata in vigore del regolamento Tari al 01/01/2023;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28/11/2022 sono state approvate le modifiche al regolamento Tari per l’allineamento alle disposizioni della delibera Arera 15/2022 (TQRIF)

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 28/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario pluriennale 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di BREMBATE e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, G.ECO SRL., seguendo le linee previste dall’Autorità, utilizzando i criteri previsti dal MTR-2;

PRESO ATTO che il PEF 2022-2025, annualità 2023, ammonta ad € 810.329,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe

TARIP, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 4.407,00

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO CHE il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO CHE, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2023 sulla base del PEF 2022-2025, annualità 2023, approvato con propria deliberazione n. 16/2022;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 60% del costo complessivo ed il restante 40% alle utenze non domestiche;

VISTO il regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019, approvato con deliberazione di CC n. 10/2021 e 11/2021;

DATO ATTO che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARIP, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe TARIP dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 51 e 50 del 19.12.2022;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267 aggiornato al DL 41/2022;

RIILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alla relativa trascrizione del verbale della presente seduta;

PROPONE

1. di approvare per l'anno 2023 le seguenti tariffe TARIP:

• **UTENZE DOMESTICHE:**

	Tariffa utenza <u>DOMESTICA</u>	Tariffa fissa	Tariffa Variabile 1	Tariffa Variabile 2 (svuotamenti minimi)
1.1	Un componente	0,34052	19,50909	20,00 €
1.2	Due componenti	0,40012	39,01818	36,00 €
1.3	Tre componenti	0,44694	48,77272	49,50 €
1.4	Quattro componenti	0,48525	63,40454	63,54 €
1.5	Cinque componenti	0,52356	78,03636	81,00 €
1.6	Sei o più componenti	0,55335	90,22954	96,00 €

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

		Svuotamenti minimi già previsti in tariffa
1.1	Un componente	10
1.2	Due componenti	18
1.3	Tre componenti	22
1.4	Quattro componenti	28
1.5	Cinque componenti	36
1.6	Sei o più componenti	48

- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,05.

- **UTENZE NON DOMESTICHE:**

	Tariffa utenza <u>NON DOMESTICA</u>	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa Variabile 1</i>	<i>Tariffa Variabile 2 (Svuotamenti minimi)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43008	0,33166	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.2	Cinematografi e teatri	0,29070	0,22665	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44601	0,34375	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,65308	0,50845	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.5	Stabilimenti balneari	0,40619	0,31429	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.6	Esposizioni, autosaloni	0,34247	0,26593	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.7	Alberghi con ristorante	1,13095	0,88015	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.8	Alberghi senza ristorante	0,81237	0,62857	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.9	Case di cura e riposo	0,89600	0,69581	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.10	Ospedali	1,02741	0,79705	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,03537	0,80234	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.12	Banche ed istituti di credito	0,46194	0,36037	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,95573	0,74416	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,16280	0,90131	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57344	0,44348	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	1,41767	1,10151	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,02741	0,79629	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74069	0,57569	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,99555	0,77438	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l

2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51769	0,40268	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65308	0,50694	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,05296	4,70825	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.23	Mense, birrerie, amburgherie	4,96980	3,86587	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.24	Bar, caffè, pasticceria	4,08575	3,17308	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90350	1,48153	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,65660	1,28434	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,35116	5,71608	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.28	Ipermercati di generi misti	1,71235	1,33270	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	4,14946	3,22899	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l
2.30	Discoteche, night club	1,17077	0,91566	38 svuotamenti minimi * volume bidoni in uso * 0,05€/l

- gli **svuotamenti minimi** già previsti in tariffa (Tariffa variabile 2) sono 38 e sono calcolati sulla media dei conferimenti.
- agli **svuotamenti aggiuntivi**, ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi, è applicato un costo €/litro di € 0,05;

• **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario 2022-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2022;
3. Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze per il versamento della TARIP:
 - 20 Giugno scadenza prima rata o rata unica;
 - 20 Dicembre scadenza seconda rata.
4. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. di provvedere alla trasmissione ad ARERA ai sensi dell'art. 6 della delibera dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF;
6. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

7. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del T.U.E.L. e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, come modificato con delibera di CC n. 18/2022, che all'art. 5 bis prevede la possibilità che il consiglio si riunisca anche in modalità di videoconferenza o mista.

Dato atto che il consiglio si è riunito in forma mista per cui risultano presenti nella sala consiliare:

il Sindaco Mario Doneda;
il Vicesindaco Alessandro Carrara;
l'assessore Luca Rosa;
l'assessore Silvia Arzuffi;
il consigliere Giulia Carminati;
il consigliere Selene Pennati;
il consigliere Anna Doneda;
il consigliere Simone Locatelli;
il consigliere Gabriella Plati;
il consigliere Enzo Paganelli;
il consigliere Alice Magni;
il segretario comunale dott.ssa Annalisa Di Piazza;

Risultano presenti in videoconferenza, dall'indirizzo di residenza:
il consigliere Barbara Del Prato.

La videoconferenza è avvenuta tramite l'uso della piattaforma Skype.

Sentito l'intervento introduttivo del Vicesindaco Carrara che illustra i contenuti della proposta, ricordando il funzionamento della c.d. tariffa puntuale.

Nel corso del suo intervento il Vicesindaco specifica che a causa di alcune problematiche tecniche legate all'emissione delle bollette è possibile che il recapito postale avverrà successivamente alla data di scadenza dei pagamenti previsti in bolletta. Si darà comunicazione su tutti i canali specificando che ogni utente avrà comunque 20 giorni dal ricevimento per pagare senza alcun ulteriore addebito né di sanzioni né di interesse.

Sentito l'intervento del Cons. Paganelli che richiama il contenuto dei suoi precedenti interventi ribadendo che non trova equo che i cittadini con un mero appartamento paghino anche per i rifiuti prodotti dai giardini degli altri.

Il Consigliere chiede, inoltre, dei chiarimenti su alcuni dettagli della documentazione posta in approvazione.

Durante il suo intervento il Cons. Paganelli presente delle foto per segnalare delle illogicità nell'esecuzione del servizio, per mancanza di coordinamento tra il servizio spazzamento e quello di raccolta rifiuti.

Sentito l'intervento del Cons. Platì che chiede se l'innalzamento degli svuotamenti non possa portare a una minore attenzione nella differenziazione e se la riduzione degli svuotamenti avrebbe potuto portare a una diminuzione della tariffa.

Sentita la replica del Vicesindaco Carrara che spiega tutti gli approfondimenti effettuati per determinare il miglior numero di svuotamenti, anche rispetto al rischio di conguaglio nell'anno successivo, e anche per portare i cittadini a passare alla nuova logica della puntuale in modo graduale.

Sentito l'intervento del Cons. Magni che chiede come viene calcolata la prima rata di giugno.

Sentite le risposte del Sindaco e del Vicesindaco.

Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto;

Ritenuto necessario approvare la suddetta proposta;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Del Prato), contrari n. 0 resi in forma palese, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

Successivamente, per garantire la piena ed immediata operatività degli uffici, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MARIO DONEDA

IL SEGRETARIO
ANNALISA DI PIAZZA

(Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e norme collegate)